



REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 02/2020

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell'anno duemilaventi, presso il proprio Studio professionale in Rodero (CO) - Via Mirabello n. 3, è presente il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 012/2018 del 24 maggio 2018 per il triennio decorrente dal 25 maggio 2018 al 24 maggio 2021, per esprimere il parere di competenza in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 (*ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (*ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018*).

Ricevuta in data 23 dicembre 2019 a mezzo *e.mail* a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri, a cui ha fatto seguito in data 24 dicembre 2019 la risposta a mezzo *e.mail* a firma del sottoscritto Revisore unico dei Conti, integrata in data 30 dicembre 2019 a mezzo *e.mail* a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri ed integrata, da ultimo, in data 24 gennaio 2020 a mezzo PEC a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:

- l'art. 48 rubricato "*Competenze delle giunte*", comma 2;
- l'art. 49 rubricato "*Pareri dei responsabili dei servizi*", comma 1 il quale dispone che: "*[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]*";
- l'art. 107 rubricato "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*", commi 1 e 2;
- l'art. 239 rubricato "*Funzioni dell'organo di revisione*", comma 1, lettera c) il quale dispone che: "*[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla*

completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento [...]";

- l'art. 243-bis rubricato "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale", comma 9 il quale dispone che: "*[...] in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche [...]*".

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rubricato "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare:

- l'art. 40 rubricato "Contratti collettivi nazionali e integrativi", commi 3-bis il quale dispone che: "*[...] le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione [...]*" e 3-sexies il quale dispone che: "*[...] a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 [...]*";
- l'art. 40-bis rubricato "Controlli in materia di contrattazione integrativa", commi 1 il quale dispone che: "*[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo [...]*" e 5 il quale dispone che: "*[...] ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli*

strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL [...]”.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 rubricata “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare:

- l’art. 1, comma 557 il quale dispone che: “*[...] ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *lettera abrogata dal D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;*
 - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*
 - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [...]*”;
- l’art. 1, comma 557-bis il quale dispone che: “*[...] ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente [...]*”;
- l’art. 1, comma 557-quater il quale dispone che: “*[...] ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...]*”;
- l’art. 1, comma 562 il quale dispone che: “*[...] per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 [...]*”.

Vista la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 rubricata “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)*” e, in particolare:

- l’art. 2 rubricato “*Proroghe fiscali, misure per l’agricoltura e per l’autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno*”, comma 32 il quale dispone che: “*[...] a decorrere dall’anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa [...]*”.

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare:

- l’art. 10 rubricato “Piano della performance e Relazione sulla performance”, comma 5 il quale dispone che: “[...] in caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), l’erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica [...]”.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare:

- l’art. 113 rubricato “Incentivi per funzioni tecniche”.

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 rubricato “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare:

- l’art. 23 rubricato “Salario accessorio e sperimentazione”, comma 2 il quale dispone che: “[...] nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 [...]”.

Visto il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” e, in particolare:

- l’art. 11 rubricato “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, commi 1 il quale dispone che: “[...] in ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi

provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23 [...];

e 2 il quale dispone che: “[...] le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017 [...]”.

Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 rubricato “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare:

- l'art. 33 rubricato “*Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria*”, comma 2 il quale dispone che: “[...] il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 [...]”.

Vista la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 - prot. 64981 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: “*Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)*”.

Vista la circolare n. 20 del 05 maggio 2017 - prot. 85413 del 05 maggio 2017 - U del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto: “*Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici*”, nella quale viene evidenziato che: “[...] il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali. Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza [...]”.

Viste le Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (Linee guida n. 4/2019) del 28 novembre 2019 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*, per fornire alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi metodologici per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della *performance* organizzativa in attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 rubricato “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” e 19-bis rubricato “*Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali*” del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato

“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Viste le Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale (Linee guida n. 5/2019) del 20 dicembre 2019 adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della *performance*, redatte ai sensi dell’art. 3 rubricato *“Principi generali”*, comma 1 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 rubricato *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e dell’art. 3 rubricato *“Le funzioni svolte dal Dipartimento”*, comma 1 del DPR 09 maggio 2016, n. 105 rubricato *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”*, che attribuiscono al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica per la Performance (CTP) di cui all’art. 4 del citato DPR. In particolare vengono fornite alle amministrazioni indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla misurazione e valutazione della *performance* individuale rispetto a quanto già previsto nelle precedenti linee guida del DFP e, in particolare, nelle Linee guida n. 2/2017.

Vista la circolare del 30 dicembre 2019 - prot. DFP-0080611-P-30/12/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto: *“Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle Amministrazioni Pubbliche - ciclo della performance 2020-2022”*.

Visto il CCNL 21 maggio 2018 rubricato *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016/2018”* e, in particolare:

- l’art. 8 rubricato *“Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”*, comma 6 il quale dispone che: *“[...] il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto [...]”*;
- l’art. 67 rubricato *“Fondo risorse decentrate: costituzione”*, comma 1 il quale dispone che: *“[...] a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla*

dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi [...]".

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare:

- l'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) il quale dispone che: "[...] le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo. Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente [...]".

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Vista la **deliberazione n. 263/2016/PAR del 04 maggio 2016 - depositata in Segreteria in pari data della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto** nella quale viene evidenziato che: “[...] si costituisce il Fondo entro l’esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo nell’esercizio successivo: in tale circostanza non sorgendo l’obbligazione ai sensi dell’articolo 163 del TUEL, “...Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”. Quindi le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto decentrato. Tuttavia, l’ipotesi sopra prospettata seppur abbastanza diffusa, va stigmatizzata atteso che l’accordo contrattuale, per i motivi sopra richiamati è necessario intervenga prima della fine dell’esercizio di riferimento. Sul punto appare necessario evidenziare che: “...l’approvazione di progressioni orizzontali con effetti economici o il riconoscimento di trattamenti retributivi accessori, che determinano effetti finanziari sui bilanci degli enti, in mancanza di puntuali accordi (da stipularsi in sede di contrattazione decentrata in epoca anteriore al periodo di riferimento dell’accordo e non “in sanatoria”) con i quali siano stati determinati ex ante le modalità di esecuzione delle prestazioni accessorie o i presupposti per il conseguimento delle progressioni, potrebbero determinare responsabilità erariale a carico del soggetto che ha formalmente autorizzato la liquidazione delle relative somme (per giurisprudenza consolidata si veda, da ultimo, Sezione Giurisdizione Campania - sentenza 1808/2011)”. (Questa Sezione, deliberazione n. 393/2011/PAR). [...] Sul punto si osserva, inoltre, che sulla diffusa prassi, già invalsa prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, si erano già appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: **“...sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell’inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari” (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2011) [...]**”.

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/54/2018/PAR del 06 febbraio 2018 - depositata in Segreteria il 21 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: “[...] 6.- Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare attentamente le singole fattispecie prospettate al fine di addivenire ad una corretta applicazione dei tetti di spesa per il personale vigenti in riferimento alla specifica situazione descritta. [...] Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione, che al riguardo formula il seguente principio di diritto: “nel computo del tetto di spesa (ora) previsto dal comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 - conformemente all’orientamento interpretativo formatosi con riferimento all’analoga formulazione impiegata dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (v. deliberazione di questa Sezione n. 123/2016/PAR) - rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio destinate al trattamento accessorio del personale, anche derivanti da risorse proprie dell’ente” [...]

Vista la deliberazione n. 4/2018/PAR dell'08 febbraio 2018 - depositata in Segreteria l'08 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana nella quale viene evidenziato che: “[...] *la normativa attualmente in vigore dispone l’automatica diminuzione del Fondo, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, solo con riferimento agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno del 2015 [...]. In effetti, l’interpretazione letterale delle disposizioni in questione conduce dunque a ritenere che dal 2017 non debbano più operarsi decurtazioni in ragione della riduzione di personale. Anche una interpretazione sistematica del dato normativo sembrerebbe deporre in tal senso: come evidenziato dalle Sezioni Riunite (20/SEZAUT/2017/QMIG) [...]*”.

Vista la **deliberazione n. 15/2018/PAR del 07 febbraio 2018 - depositata in Segreteria il 28 febbraio 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise** nella quale viene evidenziato che: “[...] *la prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio)*².

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.

Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).

Da quanto detto emerge che solamente nel momento in cui si completa l’iter appena descritto l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità³) [...]”.

Vista la deliberazione n. 57/2018/PAR del 23 marzo 2018 - depositata in Segreteria il 23 marzo 2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia nella quale viene evidenziato che: “[...] *in assenza dell’atto di costituzione del fondo, le risorse variabili confluiscono nelle economie di bilancio, come più sopra precisato, mentre le risorse stabili confluiscono nell’avanzo vincolato [...]*”.

Vista la **deliberazione n. FVG/29/2018/PAR del 24 aprile 2018 - depositata in Segreteria il 24 maggio 2018 della Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** nella quale viene evidenziato che: “[...] *in coerenza con i pareri espressi anche da altre Sezioni regionali della Corte dei conti, questa Sezione ha finora sempre ritenuto indispensabile che l’intero procedimento si fosse perfezionato secondo la fisiologica consequenzialità degli atti ed entro l’anno di riferimento, dovendosi ritenere illegittima ogni attività svolta in sanatoria, oltre l’anno e in contrasto con il principio della necessità della preventiva assegnazione degli obiettivi e*

della verifica dell'avvenuto raggiungimento degli stessi. Nel motivato avviso espresso con la deliberazione n. 51/2016, questa Sezione ha infatti confermato il suo ampio sfavore verso l'utilizzo delle risorse dei progetti per la performance in difetto di una preventiva assegnazione degli obiettivi, richiamando a questo proposito le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Lombardia n. 287/2011/PAR, per il Veneto n. 161/2013/PAR, nonché i pareri resi dalla Sezione regionale di controllo per il Molise n. 218/2015/PAR e ancora dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR. Quest'ultimo parere aveva tra l'altro specificato che, in assenza di sottoscrizione dell'accordo decentrato entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza, l'Ente non poteva impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti e che, qualora non risultasse la determinazione di costituzione del fondo, le risorse variabili eventualmente accantonate costituivano economie di bilancio "libere", non potendo confluire nell'avanzo vincolato, dove doveva essere riportata solo la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e la parte stabile. Veniva inoltre operata una forte censura nei confronti della "diffusa prassi, già invalsa prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, della cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento" (cfr., in tal senso, deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 263/2016/PAR cit.). [...] Nello stesso senso, la necessità che l'intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l'anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l'effettività della programmazione dell'ente, cui è connessa (di regola) l'annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In altri termini, non si può trascurare che le prestazioni richieste ai dipendenti e gli obiettivi loro assegnati rappresentano in primo luogo interessi e obiettivi dell'ente stesso. Una mancata o tardiva contrattazione integrativa, nella misura in cui essa costituisce presupposto per il perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi, nella sostanza svincola le finalità sottese all'istituto ora in parola e compromette o rischia di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi. [...] Un'adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell'organo di revisione, dovrebbe essere avvenuta entro l'anno di riferimento una tempestiva assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) in modo che il personale dipendente all'uopo individuato abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a favore dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente. Quanto ora precisato non costituisce esplicitazione di un principio contabile, ma piuttosto applicazione della disciplina della contrattazione integrativa decentrata secondo le logiche di una sana gestione finanziaria [...]".

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG del 09 ottobre 2018 - depositata in Segreteria il 18 ottobre 2018 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie nella quale viene evidenziato che: "[...] gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 [...]

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/150/2019/PAR del 16 aprile 2019 - depositata in Segreteria il 18 aprile 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: "[...] per determinare l'ammontare complessivo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce il limite di spesa da rispettare, occorre considerare tutte le risorse destinate

al trattamento accessorio per tutto il personale dell'Ente (dipendenti, dirigenti e segretario comunale) [...]”.

Vista la deliberazione n. LOMBARDIA/386/2019/PAR dell'08 ottobre 2019 - depositata in Segreteria il 10 ottobre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella quale viene evidenziato che: “[...] gli importi indicati nel comma 3, dell'articolo 67, dunque, come emerge dal tenore letterale della norma, costituiscono componente variabile del Fondo, mentre quelli indicati nel comma 2 ne costituiscono parte stabile [...] la Sezione non può che aderire all'orientamento predetto, secondo cui, in caso di mancata costituzione del Fondo nell'anno di riferimento, confluisce nell'avanzo vincolato soltanto la quota stabile del Fondo, “in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva”, confermando, peraltro, che rientrano nell'ambito delle risorse variabili del Fondo quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018, nonché quelle non integralmente utilizzate in anni precedenti. In altre parole (vd. deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 7/2019/PAR) “possono fissarsi i seguenti principi orientativi:

- *la mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi;*
- *in coerenza con le indicazioni dell'Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l'Ente -in via definitiva- la loro possibile utilizzazione;*
- *non miglior sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (sul punto già Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 161/2017) [...]”.*

Vista la deliberazione n. 112/2019/SRCPIE/PRSP del 02 ottobre 2019 - depositata in Segreteria il 23 ottobre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nella quale viene evidenziato che: “[...] dalla formulazione testuale dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2000 (Controlli in materia di contrattazione integrativa), si ricava che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio [...]”.

Vista la **deliberazione n. 182/2019/SRCPIE/PAR del 05/19 dicembre 2019 - depositata in Segreteria il 19 dicembre 2019 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte** nella quale viene evidenziato che: “[...] alla luce della disciplina e della giurisprudenza contabile sopra richiamate e nel solco dell'interpretazione dell'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, offerta dalla giurisprudenza contabile come sopra ricostruita, pare, quindi, possibile rispondere al primo quesito posto dal Comune istante (quesito di cui alla lett. a) nel senso che, in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, si salva esclusivamente la componente stabile dei fondi, che deve essere qualificata, nel fondo degli anni successivi, come risorsa a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzo per finanziare impieghi fissi e continuativi. [...] Del resto, **viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile la c.d. “contrattazione tardiva” considerata tale già quella che interviene alla fine dell'esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”). Pertanto, fermo che il principio contabile di riferimento**

debba essere interpretato nel senso che il contratto decentrato vada tempestivamente sottoscritto, nell'ipotesi di mancata sottoscrizione nell'anno di riferimento, potranno essere "trasportate" soltanto le risorse del fondo di parte stabile, che andranno qualificate, nel fondo degli anni successivi, come risorse a carattere strettamente variabile, con espresso divieto, quindi, di utilizzarle per finanziare impieghi fissi e continuativi; in ogni caso, le risorse variabili non utilizzate nell'anno di competenza, secondo la più costante giurisprudenza contabile, oltre che secondo gli orientamenti Aran, non possono stabilizzarsi e pertanto andranno a costituire economie di bilancio, tornando nella disponibilità dell'ente, e perdendo così definitivamente la possibilità di utilizzazione per lo scopo (v. così, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 201/2019 cit.) [...]".

Vista la nota ARAN - prot. n. 19932 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto: "Risorse destinabili alla contrattazione integrativa".

Visto il parere n. 15542/2018 dell'ARAN nel quale viene affermato che la firma del contratto decentrato dopo la scadenza dell'anno di riferimento non può legittimare il pagamento del premio legato alla *performance* anche se ne sia stato rispettato il ciclo. L'amministrazione che ha posto il quesito ha evidenziato che procederà al perfezionamento dell'integrativo nel 2018, ma il periodo di riferimento abbraccia il 2016 e il 2017. Negli stessi anni sono stati individuati obiettivi con i relativi indicatori, che sono stati assegnati ai responsabili di servizio e, alla fine di ciascun anno, ne è stato valutato il grado di raggiungimento. In altre parole, il ciclo delle *performance* risulta pienamente attuato, così come dispone il sistema di valutazione adottato dall'ente. Ciò nonostante l'Agenzia, richiamando la posizione della Corte dei Conti, si è espressa sostenendo che un contratto decentrato firmato l'anno successivo a quello di riferimento rende illecita la distribuzione di compensi per la produttività: "[...] per la mancanza delle condizioni oggettive che legittimano, a monte, tali emolumenti [...]".

Visto l'orientamento applicativo CFL37 del 30 ottobre 2018 dell'ARAN nel quale viene evidenziato che: "[...] si deve sottolineare che di recente, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n. FVG/29/2018/Par ha fornito ulteriori elementi che consentono di affrontare la problematica posta in modo parzialmente diverso.

Tale pronuncia affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l'anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l'erogazione dei compensi correlati alla *performance*: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l'anno, certificato dall'Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente "abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell'attività incentivata e nell'interesse finale dell'ente".

Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell'anno successivo - operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell'individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate.

Per operare in tal senso, devono necessariamente sussistere anche gli ulteriori presupposti fissati dalle norme contabili affinché le risorse non impegnate nell'anno di riferimento possano confluire nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione (ovverosia, la previa costituzione del Fondo nel corso dell'esercizio e la intervenuta emissione della certificazione dell'organo di revisione) [...]"

Visto il Regolamento di contabilità deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 07/2016 del 30 aprile 2016 avente ad oggetto: *“Approvazione nuovo Regolamento di contabilità”* e, in particolare:

- il Titolo I rubricato *“Norme generali e servizio finanziario”*;
- il Titolo II rubricato *“Bilancio e programmazione”*;
- il Titolo III rubricato *“La gestione”* e, in particolare l’art. 45 rubricato *“Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta”*, l’art. 46 rubricato *“Il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di competenza dei dirigenti”* e l’art. 47 rubricato *“Le segnalazioni obbligatorie”*;
- il Titolo V rubricato *“La revisione economico finanziaria”*.

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 042/2011 del 30 maggio 2011 avente ad oggetto: *“Riorganizzazione della struttura dell’Ente: approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”* e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 053/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto: *“Modifica ed integrazione del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”*.

Visto il Regolamento ciclo della *performance* deliberato con atto della Giunta Comunale n. 065/2016 del 15 luglio 2016 avente ad oggetto: *“Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale”*.

Visto il Regolamento comunale per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) deliberato con atto della Giunta Comunale n. 0131/2018 del 13 dicembre 2018 avente ad oggetto: *“Approvazione proposta di Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016”*.

Visto il Regolamento dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 02/2013 dell’11 marzo 2013 avente ad oggetto: *“Approvazione Regolamento per i controlli interni”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 015/2018 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto: *“Aggiornamento piano prevenzione triennale corruzione, trasparenza ed integrità 2018-2020”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01/2019 del 10 gennaio 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione provvisoria delle risorse finanziarie nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2019”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 026/2019 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 da sottoporre al Consiglio Comunale. Nota aggiornamento”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 027/2019 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Bilancio di previsione 2019-2021”*.

Visto il proprio verbale n. 02/2019 del 18/20 febbraio 2019 - prot. n. 02129/2019 del 20 febbraio 2019, contenente il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2019/2021 (ex art. 239, comma

1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUP 2019/2021 - nota di aggiornamento (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09/2019 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto: *“Presentazione Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 - nota di aggiornamento”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 010/2019 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di previsione 2019-2021”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 033/2019 del 14 marzo 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione P.E.G. anno 2019: 1ª fase assegnazione delle risorse finanziarie”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 047/2019 del 1º aprile 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 e relazione illustrativa della Giunta Comunale”*.

Visto il proprio verbale n. 05/2019 del 04 aprile 2019 - prot. n. 04043/2019 del 04 aprile 2019, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2018 (ex art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017/2019 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018”*.

Vista la determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 084/2019 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: *“Costituzione fondo delle risorse decentrate e per la contrattazione integrativa anno 2019. Parte stabile”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 069/2019 del 16 maggio 2019, pubblicata il 23 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Adozione del Piano della performance 2019/2021 e del Piano dettagliato degli obiettivi strategico amministrativo, anno 2019”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 025/2019 del 14 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019/2024”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0108/2019 del 14 ottobre 2019, pubblicata il 24 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Nomina delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e concertazione inerenti il personale non dirigente ed atti di indirizzo amministrativo per la CCI 2019/2021 del Comune di Misinto”*.

Vista la determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 0283/2019 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 0139/2019 del 23 dicembre 2019, pubblicata il 24 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione ipotesi di accordo decentrato integrativo e relazione tecnico finanziaria anno 2019”*.

Premesso che:

1. l'Ente deve procedere alla costituzione del fondo incentivante relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
2. con determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 0283/2019 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019”*, munita di visto in ordine alla regolarità contabile ex art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 attestante la copertura finanziaria, sono state quantificate le risorse decentrate - anno 2019 in complessivi Euro 94.034,51 (di cui Euro (-)7.958,49 voci non soggette a vincolo) e, precisamente:
 - Euro 38.886,25 risorse stabili;
 - Euro 8.502,15 risorse variabili;
 - Euro 46.646,11 retribuzione posizioni organizzative finanziata da bilancio.

Nella predetta determinazione viene attestato che: *“[...] il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 201[9], afferenti la spesa del personale per €. 91.031,71, oltre a €. 3.002,80 per incentivi tecnici, finanziati nei quadri economici delle rispettive spese di investimento [...]”*;

3. in data 19 dicembre 2019 tra la delegazione di parte datoriale dell'Ente e le organizzazioni e rappresentanze sindacali è stata definita l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019;
4. in data 23 dicembre 2019 la Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri ha redatto la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria (ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019, in merito alla costituzione ed all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019;
5. in data 24 gennaio 2020 a mezzo PEC a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri è stata trasmessa, al Revisore unico dei Conti, al fine dell'espressione del parere di competenza:
 1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 069/2019 del 16 maggio 2019, pubblicata il 23 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Adozione del Piano della performance 2019/2021 e del Piano dettagliato degli obiettivi strategico amministrativo, anno 2019”*;
 2. la determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 0283/2019 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: *“Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019”*;
 3. la deliberazione della Giunta Comunale n. 0139/2019 del 23 dicembre 2019, pubblicata il 24 gennaio 2020, avente ad oggetto: *“Approvazione ipotesi di accordo decentrato integrativo e relazione tecnico finanziaria anno 2019”*, unitamente ai relativi allegati:
 - a. ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019, definita il 19 dicembre 2019;

b. relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019, redatte dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri in data 23 dicembre 2019;

6. è stato richiesto al Revisore unico dei Conti il rilascio del parere in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 ed il parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
7. è stata acquisita la documentazione a supporto della costituzione del fondo stesso per l'esercizio 2019 e sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti chiesti dal Revisore unico dei Conti.

Considerato che:

- a. la determinazione degli aspetti contrattuali è una specifica scelta di merito di competenza dell'amministrazione dell'Ente;
- b. la conseguente copertura finanziaria, una volta stabilita l'opportunità della scelta contrattuale e normativa, compete all'amministrazione dell'Ente;
- c. il possibile incremento dei costi di natura contrattuale, una volta superata positivamente la questione di merito, ha i crismi di legittimità.

Esaminato il contenuto della predetta documentazione in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 ed alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Considerato che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'esercizio finanziario 2019 sono determinate, come evidenziato nella documentazione prodotta, in:

- Euro 38.886,25 risorse stabili;
- Euro 8.502,15 risorse variabili;

e sono pari, complessivamente, ad Euro 47.388,40, oltre ad:

- Euro 46.646,11 retribuzione posizioni organizzative finanziata da bilancio;

ed al netto di:

- Euro 1.497,60 incremento previsto dall'art. 67, comma 2, lettera a) CCNL 21 maggio 2018;
- Euro 1.354,63 differenziali progressioni economiche orizzontali (dichiaraz. congiunta n. 5);
- Euro 3.002,80 incentivi funzioni tecniche (art. 67, comma 2, lettera c) CCNL 21 maggio 2018 ed art. 113 D.Lgs. n. 50/2016);
- Euro 1.765,00 sponsorizzazioni, accordi di collaborazione, compensi ISTAT, ecc. (art. 43 Legge n. 449/1997 ed artt. 67, comma 2, lettere a) e c) ed art. 70-ter CCNL 21 maggio 2018);
- Euro 338,46 economie fondo straordinario confluite;

per un totale complessivo di Euro 86.076,02.

Considerato che:

1. l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata nei richiamati limiti normativi, come evidenziato nella determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 0283/2019 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: "*Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019*" ed alla quale è allegato il prospetto di: "[...] *costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa [2019] ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 [...]*" e con la quale è stato determinato "[...] *di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 [...]*" "[...] *in complessivi €. 94.034,51, di cui €. 46.646,11 costituiti dal fondo per le posizioni organizzative [...]*", come evidenziato a pag. 7 della relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019, redatte dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri in data 23 dicembre 2019;
2. l'onere scaturente dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 risulta essere garantito dalla disponibilità dei vari capitoli afferenti gli interventi di spesa connessi al personale dipendente del Bilancio di previsione 2019/2021 e, in particolare nella determinazione della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri n. 0283/2019 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto: "*Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2019*" viene attestato che: "[...] *il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 201[9], afferenti la spesa del personale per €. 91.031,71, oltre a €. 3.002,80 per incentivi tecnici, finanziati nei quadri economici delle rispettive spese di investimento [...]*".

Il Revisore unico dei Conti, in merito alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 (*ex art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118*) ed in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2019 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (*ex art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018*), segnala la necessità di:

1. valutare attentamente, in coerenza con le richiamate deliberazioni delle varie Corti dei Conti e dei principi di cui all'allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il corretto trattamento delle poste contabili degli "[...] *appositi capitoli del bilancio 201[9], afferenti la spesa del personale per €. 91.031,71, oltre a €. 3.002,80 per incentivi tecnici, finanziati nei quadri economici delle rispettive spese di investimento [...]*";
2. una più puntuale/tempestiva programmazione dell'iter finalizzato alla sottoscrizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa entro l'esercizio di riferimento, al fine di evitare la "[...] *cosiddetta contrattazione tardiva ovvero quella che interviene nell'esercizio successivo a quello di riferimento [...]*", evitando così le "[...] *appuntate molte osservazioni critiche da parte della Corte dei conti in relazione proprio alla circostanza che: "...sussistono forti dubbi sulla liceità di contratti collettivi integrativi che non solo siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento ma che individuino criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza sia di criteri predeterminati prima dell'inizio del periodo di riferimento che di qualsivoglia processo di verifica, di fatto impossibile, proprio a causa della mancanza dei criteri preliminari*" (Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia deliberazione n. 287/2011) [...]", in particolare si segnala:

- a. la mancata pubblicazione della relazione sulla *performance* per l'anno 2018, in contrasto con il/la disposto/tempistica dell'art. 10, comma 1, lettera *b*) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- b. la tardiva definizione/approvazione degli obiettivi della *performance* per l'anno 2019 (*cf.* deliberazione della Giunta Comunale n. 069/2019 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto: "*Adozione del Piano della performance 2019/2021 e del Piano dettagliato degli obiettivi strategico amministrativo, anno 2019*"), in contrasto con il/la disposto/tempistica dell'art. 10, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- c. la pubblicazione, solo in data 23 gennaio 2020, della deliberazione della Giunta Comunale n. 069/2019 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto: "*Adozione del Piano della performance 2019/2021 e del Piano dettagliato degli obiettivi strategico amministrativo, anno 2019*";
- d. la pubblicazione, solo in data 24 gennaio 2020, della deliberazione della Giunta Comunale n. 0108/2019 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto: "*Nomina delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e concertazione inerenti il personale non dirigente ed atti di indirizzo amministrativo per la CCI 2019/2021 del Comune di Misinto*" e della deliberazione della Giunta Comunale n. 0139/2019 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: "*Approvazione ipotesi di accordo decentrato integrativo e relazione tecnico finanziaria anno 2019*", unitamente ai relativi allegati *a*) e *b*) e con la quale viene deliberato: "[...] - di trasmettere la presente al Revisore del Conto dell'intestato Ente quale organo competente ex art. 40bis, co. 1 del D.Lgs. 165/01 per il controllo sulla compatibilità dei costi della CCI e relativa certificazione degli oneri; - di autorizzare, dopo aver ottenuto la certificazione di cui al punto deliberativo appena sopra esposto, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva della contrattazione decentrata integrativa; - di precisare che nel caso in cui l'accordo definitivo di CCI non presenti alcuna modifica sostanziale rispetto all'ipotesi di accordo assentita con la presente, il relativo impegno contabile potrà essere registrato sin dalla data di sottoscrizione della menzionata contrattazione integrativa, con imputazione agli esercizi del bilancio di previsione in cui le obbligazioni scadono o diventano esigibili; pertanto nel summenzionato caso e previa acquisizione del positivo controllo sulla compatibilità dei costi della CCI e relativa certificazione degli oneri da parte del Revisore del Conto dell'intestato Ente la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività viene dunque interamente stanziata nel corrente esercizio finanziario 2019 ed accantonata a fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio finanziario successivo [...]";
- e. l'intempestiva adozione dei relativi atti, solo in data 14 ottobre 2019 sono state definite dalla Giunta Comunale le indicazioni operative per la quantificazione della parte variabile del fondo delle risorse contrattuali e per la contrattazione decentrata - anno 2019 (*cf.* deliberazione della Giunta Comunale n. 0108/2019 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto: "*Nomina delegazione trattante di parte pubblica per le procedure di contrattazione e concertazione inerenti il personale non dirigente ed atti di indirizzo amministrativo per la CCI 2019/2021 del Comune di Misinto*") peraltro, come già evidenziato (*cf.* precedente lettera *c*)), la predetta deliberazione risulta essere stata pubblicata solo in data 24 gennaio 2020;
- f. l'intempestiva adozione dei relativi atti, solo in data 19 dicembre 2019 è stata definita l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019;
- g. la ritardata trasmissione al Revisore unico dei Conti (*cf.* PEC del 24 gennaio 2020 a firma della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri) dell' "[...] *Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti [sottoscritta in data 19 dicembre*

2019], corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica [redatte in data 23 dicembre 2019], è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione [...]", in contrasto con il disposto/tempistica dell'art. 8, comma 6 del CCNL 21 maggio 2018;

3. definire obiettivi misurabili e raggiungibili onde evitare, sia in sede di negoziazione che in sede di valutazione, un'eccessiva discrezionalità che porti ad erogare incentivi sulla base di criteri non sufficientemente oggettivi o, comunque, interpretabili quale ordinaria attività da svolgere slegata da parametri di produttività, ciò anche alla luce delle disposizioni normative di riferimento e di quanto evidenziato nella nota ARAN - prot. n. 19932 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto: *"Risorse destinabili alla contrattazione integrativa"*;
4. trasmettere ex art. 40-bis, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "[...] all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL [...]"
5. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente;
6. adeguarsi/conformarsi tempestivamente alle disposizioni normative ed ai relativi decreti attuativi previsti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Evidenziando nelle/nei suesposte/i osservazioni, segnalazioni e rilievi il proprio parere, il Revisore unico dei Conti invita il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed i Responsabili dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza, a tener presenti e ad attenersi a quanto osservato, segnalato e rilevato nel presente verbale/parere al fine di assicurare e migliorare costantemente l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso e nella sua articolazione tra i vari servizi, tenendo costantemente informato l'organo di revisione.

Rodero, 24 gennaio 2020

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli

